Rep. n.	
Contratto normativo per l'affidamento in concessione del servizio di	
distribuzione automatica di bevande calde, fredde e snack, a ridotto	
impatto ambientale nelle sedi degli uffici dell'Agenzia delle Entrate,	
mediante installazione e gestione di distributori automatici	
CIG: Lotto:	
REPUBBLICA ITALIANA	
Il giorno in Roma, presso la sede della	
Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Logistica	
dell'Agenzia delle Entrate, alla Via Giorgione, 159, innanzi a me,	
, nat_ a il,	
designat_, con provvedimento direttoriale prot. n a ricevere, quale	
Ufficiale Rogante dell'Agenzia delle Entrate, gli atti in forma pubblica	
amministrativa senza assistenza dei testimoni per concorde rinunzia fattane	
dai comparenti, me consenziente, sono presenti i signori:	
, dirigente pubblico, nato a il,	
domiciliato per la carica ove sopra, il quale interviene in rappresentanza	
dell'Agenzia delle Entrate (di seguito, per brevità, "Agenzia"), con sede	
legale in Roma, alla Via Giorgione, 106, codice fiscale e partita IVA	
06363391001;	
, nato a il,	
domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di della	
Società (di seguito, per brevità, "Società" o	
"Operatore Economico"), con sede legale in, alla Via/Piazza	
; partita IVA:; codice	
1	

fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese:	
, capitale sociale versato €;	
aggiudicatario della concessione del servizio di installazione e gestione di	
distributori automatici presso gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate.	
Al presente atto pubblico, redatto con procedure informatiche così come	
previsto dall'art. 32, comma 14, del D.lgs. 18.4.2016 n. 50, si applicano le	
disposizioni della Legge n. 89/1913 (Legge notarile) e quelle	
successivamente emanate in attuazione della stessa.	
I signori sopra costituiti, dei quali sono certa di identità personale, qualifica e	
poteri di firma, e verificata, altresì, la validità dei rispettivi certificati di	
firma, convengono e stipulano, mediante strumenti informatici, quanto	
segue.	
Premessa	
Premessa - con determina n. 2722 del 21-02-2020, l'Agenzia ha avviato una procedura	
- con determina n. 2722 del 21-02-2020, l'Agenzia ha avviato una procedura	
- con determina n. 2722 del 21-02-2020, l'Agenzia ha avviato una procedura aperta, suddivisa in cinque lotti, per l'affidamento in concessione del	
- con determina n. 2722 del 21-02-2020, l'Agenzia ha avviato una procedura aperta, suddivisa in cinque lotti, per l'affidamento in concessione del servizio di installazione e gestione di distributori automatici presso le sedi	
- con determina n. 2722 del 21-02-2020, l'Agenzia ha avviato una procedura aperta, suddivisa in cinque lotti, per l'affidamento in concessione del servizio di installazione e gestione di distributori automatici presso le sedi degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate;	
 con determina n. 2722 del 21-02-2020, l'Agenzia ha avviato una procedura aperta, suddivisa in cinque lotti, per l'affidamento in concessione del servizio di installazione e gestione di distributori automatici presso le sedi degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate; all'esito della procedura di gara, l'offerta presentata dal Concessionario è 	
 - con determina n. 2722 del 21-02-2020, l'Agenzia ha avviato una procedura aperta, suddivisa in cinque lotti, per l'affidamento in concessione del servizio di installazione e gestione di distributori automatici presso le sedi degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate; - all'esito della procedura di gara, l'offerta presentata dal Concessionario è risultata quella economicamente più vantaggiosa secondo i criteri fissati nel 	
 con determina n. 2722 del 21-02-2020, l'Agenzia ha avviato una procedura aperta, suddivisa in cinque lotti, per l'affidamento in concessione del servizio di installazione e gestione di distributori automatici presso le sedi degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate; all'esito della procedura di gara, l'offerta presentata dal Concessionario è risultata quella economicamente più vantaggiosa secondo i criteri fissati nel Disciplinare di gara; 	
 - con determina n. 2722 del 21-02-2020, l'Agenzia ha avviato una procedura aperta, suddivisa in cinque lotti, per l'affidamento in concessione del servizio di installazione e gestione di distributori automatici presso le sedi degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate; - all'esito della procedura di gara, l'offerta presentata dal Concessionario è risultata quella economicamente più vantaggiosa secondo i criteri fissati nel Disciplinare di gara; - con provvedimento prot. / del, l'Agenzia ha disposto 	
- con determina n. 2722 del 21-02-2020, l'Agenzia ha avviato una procedura aperta, suddivisa in cinque lotti, per l'affidamento in concessione del servizio di installazione e gestione di distributori automatici presso le sedi degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate; - all'esito della procedura di gara, l'offerta presentata dal Concessionario è risultata quella economicamente più vantaggiosa secondo i criteri fissati nel Disciplinare di gara; - con provvedimento prot/ del, l'Agenzia ha disposto l'aggiudicazione definitiva della concessione in favore del Concessionario;	
- con determina n. 2722 del 21-02-2020, l'Agenzia ha avviato una procedura aperta, suddivisa in cinque lotti, per l'affidamento in concessione del servizio di installazione e gestione di distributori automatici presso le sedi degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate; - all'esito della procedura di gara, l'offerta presentata dal Concessionario è risultata quella economicamente più vantaggiosa secondo i criteri fissati nel Disciplinare di gara; - con provvedimento prot/ del, l'Agenzia ha disposto l'aggiudicazione definitiva della concessione in favore del Concessionario; - ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50 del 2016 l'aggiudicazione è	

È decorso il termine per la stipula del presente Contratto, di cui all'art. 32,	
commi 8 e 9 del D.lgs. 50/2016.	
La Società, in sede di gara, si è espressamente obbligata ad eseguire le	
prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini	
di seguito stabiliti; con i contratti esecutivi, stipulati da ciascuna Direzione	
Regionale, l'Agenzia richiederà l'istallazione e l'attivazione dei break-point	
sulla base del fabbisogno di competenza. Resta inteso che, nel corso della	
durata del presente contratto, l'Agenzia potrà decidere di stipulare uno o più	
contratti esecutivi in ragione del fabbisogno di competenza, ovvero di non	
stipularne alcuno, o ancora di non reiterarli alla scadenza.	
Art. 1 – Premesse, Allegati e Definizioni	
Le premesse e gli allegati di seguito indicati costituiscono parte	
integrante e sostanziale del presente contratto.	
 Allegato "A" (Schema di Contratto Esecutivo); 	
 Allegato "B" (Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e sue 	
appendici e allegati);	
Allegato "C" (Offerta tecnica della Società); Allegato "C" (Offerta tecnica della Società);	
Allegato "D" (Offerta economica del Concessionario); Allegato "D" (Offerta economica del Concessionario);	
• Allegato "D" (cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n.50	
del 2016, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna	
esclusa, previste nel Contratto medesimo per un importo pari ad Euro	
, emessa da, ile valida	
sino al).	
2. In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nel presente	
contratto e negli allegati sopra indicati sarà osservato il seguente ordine di	
_	

prevalenza:	
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;	
Offerta tecnica ed economica del Concessionario;	
Contratto normativo;	
Contratto esecutivo;	
3. Ai fini del presente Contratto normativo, alle espressioni ed ai	
termini sotto indicati viene attribuito il seguente significato:	
• CONTRATTO NORMATIVO (o "Contratto"):	
il contratto normativo disciplina le condizioni generali, le modalità e i	
termini della fornitura e dei servizi oggetto della concessione, come descritti	
nel Capitolato, nella misura che verrà richiesta dall'Agenzia mediante la	
sottoscrizione del/i contratto/i esecutivo/i. Con la sottoscrizione del contratto	
normativo il Concessionario si obbliga a fornire i prodotti e i servizi indicati	
nel Capitolato.	
CONTRATTO ESECUTIVO:	
Con il contratto esecutivo stipulato con la Società, ciascuna Direzione	
Regionale dell'Agenzia richiederà l'istallazione e l'attivazione dei break-	
point sulla base del fabbisogno di competenza. Ne consegue che l'Agenzia	
sarà vincolata solo a seguito della stipula dei suddetti contratti esecutivi.	
• COMMITTENTE/CONCEDENTE:	
Agenzia delle Entrate	
• CONCESSIONARIO:	
affidatario in concessione del servizio di cui al successivo articolo 2.	
Art. 2 - Oggetto	
Il presente contratto normativo ha ad oggetto l'affidamento in concessione	
4	

del servizio di installazione e gestione di distributori automatici presso	
alcune sedi degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate.	
Le condizioni del servizio sono regolate dal Capitolato, dal Disciplinare, da	
quanto dichiarato dal concessionario in sede di offerta tecnica ed economica,	
dal presente contratto, da intendersi qui integralmente recepiti, nonché dalle	
indicazioni operative che saranno altresì impartite dai competenti Uffici	
dell'Agenzia.	
Il presente accordo non riguarda l'installazione degli apparecchi presso le	
sedi demaniali dell'Agenzia delle Entrate e quelle in comodato d'uso.	
La stipula del presente contratto non comporta di per sé alcun obbligo per	
l'Agenzia e, pertanto, le obbligazioni reciproche sorgeranno solo in seguito	
ai singoli contratti esecutivi.	
L'attività da realizzare in concessione consiste in:	
- installazione e allacciamento di distributori automatici presso alcune	
sedi dell'Agenzia delle Entrate (elencate nell'allegato 1A del Capitolato	
per ciascun lotto);	
- installazione ed all'allacciamento dei refrigeratori di acqua di rete	
microfiltrata;	
- dotazione per ciascun distributore di un sistema di misurazione dei	
consumi energetici, che consenta la rilevazione anche a distanza degli	
stessi, prevedendo altresì delle modalità semplificate per la	
rendicontazione dei consumi misurati;	
- gestione dei distributori (ricarica di generi alimentari, manutenzione dei	
macchinari - compresi gli interventi di pulizia e sanificazione degli	
stessi);	
5	

- servizio di assistenza telefonica e di pronto intervento in caso di	
malfunzionamenti, con reperibilità dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle	
17.00;	
- rimozione dei macchinari al termine della concessione, entro e non oltre	
il termine di 60 giorni, trascorsi i quali l'Agenzia potrà provvedere alla	
rimozione ponendo a carico del concessionario le relative spese;	
- fornitura, integrata con i distributori stessi o nelle loro immediate	
vicinanze, a cura e spese del Concessionario, di appositi contenitori per	
la raccolta differenziata dei rifiuti. Il numero dei contenitori per la	
raccolta differenziata dovrà rispettare le norme del comune di	
riferimento.	
La quantità e le caratteristiche tecniche delle macchine distributrici installate	
devono essere quelle indicate dettagliatamente nel Capitolato.	
Il numero degli apparecchi è rapportato alle esigenze dell'Agenzia al	
momento dell'affidamento e potrà comunque subire variazioni in aumento o	
in diminuzione. Le variazioni in aumento saranno concordate con la Società.	
Il luogo di installazione dei distributori all'interno delle sedi dell'Agenzia	
verrà concordato con la Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione	
e Logistica per gli uffici delle Direzioni Centrali e con le Direzione	
Regionali - Uffici Risorse Materiali/Gestione Risorse per gli uffici di	
competenza regionale. Tali soggetti si riservano comunque la facoltà di	
richiedere lo spostamento delle apparecchiature in diversa sede o in diverso	
luogo della medesima sede, senza onere alcuno a carico dell'Agenzia.	
Il Concessionario deve garantire la ricarica degli alimenti in modo	
continuativo, ed in ogni caso non oltre 24 ore dall'avvenuta segnalazione,	
6	
	Í.

anche informale, da parte dell'Ufficio dell'Agenzia interessato della	
mancanza anche di un solo prodotto.	
Il concessionario, entro 1 giorno dalla ricezione del contratto esecutivo,	
dovrà provvedere alla restituzione dello stesso debitamente sottoscritto.	
Art. 3 - Durata del contratto	
La concessione avrà la durata di tre anni con decorrenza dalla data di	
sottoscrizione del presente contratto; conseguentemente il termine finale di	
ciascun contratto esecutivo non potrà essere successivo a quello del presente	
contratto.	
Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016, l'Agenzia – nel	
corso dell'esecuzione della concessione – si riserva la facoltà di prorogare la	
durata del presente Contratto e dei relativi contratti esecutivi per il tempo	
strettamente occorrente alla conclusione delle procedure necessarie per	
l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, il Concessionario sarà	
tenuto all'esecuzione delle prestazioni, previste nel presente Contratto e nei	
relativi contratti esecutivi, agli stessi prezzi, patti e condizioni o a quelli più	
favorevoli per la Concedente.	
Art. 4 – Rimborso delle spese energetiche da parte del concessionario e	
corrispettivi dovuti dagli utenti	
Il concessionario è tenuto al rimborso delle spese sostenute dall'Agenzia per	
l'alimentazione energetica dei distributori di bevande calde e misto fredde,	
escluso il refrigeratore di acqua microfiltrata, secondo le modalità meglio	
specificate nel Capitolato. L'Agenzia addebiterà con frequenza semestrale	
l'importo del rimborso al Concessionario, che dovrà provvedere al	
pagamento entro 30 giorni dalla richiesta di rimborso.	
7	

I corrispettivi dovuti dagli utenti sono i seguenti:NON COMPILARE	
Tali corrispettivi sono da intendersi IVA inclusa e comprensivi di ogni onere	
e spesa e rimarranno fissi ed invariati per l'intera durata contrattuale fatto	
salvo quanto previsto dall'art. 115 del Codice e dalle disposizioni ivi	
richiamate. La Società dichiara pertanto, di rinunciare, fin d'ora, ad avvalersi	
dei rimedi di cui agli artt. 1467 e 1664 c.c.	
La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto	
conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel	
Bando di gara, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato e nei relativi allegati e	
appendici.	
I distributori dovranno erogare i prodotti con l'inserimento di monete nonché	
con sistemi alternativi che consentano la ricarica (chiavi elettroniche, tessere,	
microchip, app ecc.), prevedendo un eventuale deposito cauzionale di	
importo non superiore a 3 euro; opzionalmente i distributori potranno	
accettare anche banconote; in ogni caso, per i pagamenti in contante dovrà	
essere garantita l'erogazione del resto o segnalata chiaramente la temporanea	
indisponibilità dello stesso.	
Art. 5 – Avvio del servizio - Modalità di esecuzione, obblighi e oneri a	
carico del Concessionario	
Il Concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, all'installazione ed	
all'allacciamento dei distributori automatici presso le sedi elencate	
nell'allegato 1A, all'installazione ed all'allacciamento dei refrigeratori di	
acqua di rete microfiltrata e ad ogni altra attività necessaria all'espletamento	
del servizio entro 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla stipula di	
ciascun contratto esecutivo. In caso di mancato rispetto di tale termine la	

stazione concedente applicherà una penale pari all'un per mille del valore del	
relativo contratto esecutivo, così come meglio specificato nel paragrafo 10	
del presente Contratto.	
Gli oneri a carico della Società relativi all'espletamento della Concessione	
sono dettagliatamente descritti nel Capitolato; resta inteso che sono a carico	
del Concessionario tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla	
prestazione delle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale	
esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente	
Contratto.	
La gestione dei rifiuti derivanti dalle operazioni di installazione rimane a	
totale carico del Concessionario. La Società accetta di comparire come	
detentore/produttore dei rifiuti sopra citati sollevando l'Agenzia da qualsiasi	
responsabilità. Entro 100 giorni dovrà essere trasmessa fotocopia	
dell'eventuale Formulario di identificazione Rifiuti o idoneo	
documento/dichiarazione dal quale è desumibile che la Concessionaria ha	
provveduto a proprio nome al corretto smaltimento dei rifiuti.	
Il Concessionario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative	
all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla	
Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di	
ogni circostanza che, direttamente o indirettamente, possa avere influenza	
sulla corretta esecuzione del Contratto.	
Il Concessionario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la	
Committente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza,	
in fase di esecuzione del presente Contratto, delle norme e prescrizioni	
tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.	

Il Concessionario si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in	
qualsiasi momento, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle	
prestazioni contrattuali previste dal presente Contratto e dai singoli Contratti	
esecutivi, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione	
per consentire lo svolgimento di tali verifiche.	
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e	
le prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie entrate in vigore o modificate	
successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto resteranno ad	
esclusivo carico del Concessionario.	
Il Concessionario si impegna espressamente ad impiegare, a sua cura e	
spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle	
prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel presente	
Contratto, nei suoi allegati e negli atti della procedura di gara.	
Il Concessionario prende atto ed accetta che tutte le prestazioni affidate	
dovranno essere eseguite con continuità. Il Concessionario non potrà	
sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del	
Contratto e dei relativi contratti esecutivi e il risarcimento di ogni e qualsiasi	
danno, salvo che detta sospensione non derivi da causa allo stesso non	
imputabile.	
Il Concessionario si obbliga ad avvalersi di adeguati mezzi, beni e servizi	
necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente	
Contratto, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e	
gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi ed	
attrezzature.	
Il Concessionario si impegna affinché, durante lo svolgimento delle	

prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto	
ogni riguardo.	
In caso di inadempimento del Concessionario agli obblighi di cui al presente	
articolo, la Committente, oltre al risarcimento del danno, avrà facoltà di	
dichiarare risolto di diritto il presente Contratto e i relativi contratti esecutivi.	
Art. 6 – Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro	
IL Concessionario è obbligato a rispettare tutte le norme in materia	
retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria,	
previste per i dipendenti dalla vigente normativa.	
Il Concessionario si obbliga ad ottemperare nei confronti del personale	
dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di	
collaborazione, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e	
regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di	
igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo	
a proprio carico tutti i relativi oneri.	
In particolare, il Concessionario si impegna a rispettare, nell'esecuzione	
delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto, le norme di cui al D.lgs.	
n. 81/2008 e s.m.i., quelle specifiche previste dal D.lgs. n. 50 del 2016, tutte	
le normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene alimentare, ed in	
particolare dovrà consegnare entro la data di inizio del servizio il proprio	
manuale H.A.C.C.P. (Piano di Prevenzione per la Sicurezza Igienica degli	
Alimenti) redatto ai sensi del D.lgs. 155/97.	
Il Concessionario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei dipendenti	
occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non	
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro	

applicabili alla data di sottoscrizione del presente Contratto, alla categoria e	
nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da	
successive modifiche ed integrazioni.	
Il Concessionario si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati	
contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.	
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi	
precedenti vincolano il Concessionario anche nel caso in cui questo non	
aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di	
validità del presente Contratto.	
Il personale incaricato dal Concessionario nell'esecuzione del presente	
Contratto dipenderà solo ed esclusivamente da lui, con esclusione di	
qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della	
Committente, la quale si limiterà ad impartire direttive di massima per il	
raggiungimento del migliore risultato operativo.	
Resta inteso che il Concessionario è, e rimane, responsabile in via diretta ed	
esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e,	
pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne la Committente	
da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da	
terzi in relazione all'esecuzione del presente Contratto.	
In caso di inadempimento del Concessionario agli obblighi di cui al presente	
articolo, la Committente, oltre al risarcimento del danno, avrà facoltà di	
dichiarare risolto di diritto il presente Contratto normativo e i relativi	
contratti esecutivi. Art. 7. Struttura organizzativa	
Art. 7 – Struttura organizzativa	
(all'atto della stipula sarà indicata la specifica composizione della struttura	
	i .

organizzativa indicata dall'offerente)	
Le Parti convengono che tutte le comunicazioni e le contestazioni saranno	
effettuate per iscritto presso i rispettivi indirizzi di posta elettronica	
certificata ed anticipate a mezzo posta elettronica. A tal fine la Società	
dichiara il seguente indirizzo pec: ed indica, quale	
referente, responsabile del servizio, il sig – e-	
mail:	
Il Responsabile del servizio si farà affiancare da un team, che coordinerà, e	
che avrà il compito di dirimere, unitamente al responsabile designato	
dall'Agenzia, ogni tipo di controversia o criticità eventualmente rilevata	
durante la fase di gestione del contratto.	
Detto responsabile dovrà essere reperibile in orario lavorativo (dalle 8.00	
alle 17.00).	
I referenti commerciali - amministrativi, che si occupano della gestione degli	
aspetti contrattuali e della fatturazione e si interfacciano con i referenti degli	
Uffici Centrali e/o periferici dell'Agenzia	
sono	
Tutte le attività dovranno essere svolte in collaborazione con i referenti	
nominati dall'Agenzia.	
Tutti i componenti del team dedicato dovranno assicurare riservatezza sulla	
gestione dei dati e sul contenuto delle comunicazioni nonché su ogni	
elemento/informazione di cui vengano a conoscenza in virtù dell'esecuzione	
della presente concessione.	
In caso di inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi del	
presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la	

Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto esecutivo	
ai sensi dell'art. 1456 c.c	
Art. 8 – Responsabilità del Concessionario e garanzie	
Il Concessionario assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per	
quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che	
il medesimo dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione della	
concessione, mantenendo l'Agenzia comunque esente da ogni responsabilità	
al riguardo.	
Il Concessionario dovrà adottare tutte le cautele necessarie e mantenere	
indenne l'Agenzia da ogni rischio connesso alla gestione dei distributori,	
anche per danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti, opere,	
immobili dell'Agenzia causati da eventuali malfunzionamenti dei	
distributori, oltre che per eventuali danni nei confronti di chiunque cagionati	
dai distributori, dai prodotti erogati tramite gli stessi o derivanti dalla	
inesatta esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del Concessionario	
medesimo; restano a carico del Concessionario anche i danni che dovessero	
emergere successivamente alla data di scadenza del Contratto.	
Per l'effetto, il Concessionario si impegna a tenere integralmente indenne ed	
a manlevare la Committente a fronte di qualsivoglia richiesta di pagamento	
e/o di risarcimento danni, avanzata da terzi e a fronte di qualsivoglia pretesa	
pecuniaria in generale, in relazione diretta od indiretta con l'esecuzione	
delle attività affidate con il presente Contratto.	
Il termine prescrizionale di dieci anni ai fini dell'attivazione del	
meccanismo della manleva e garanzia decorrerà, in conformità alle norme di	
legge, dalla data in cui la Committente riceverà la richiesta di pagamento e/o	
14	

di danni e/o il diniego di discarico da parte dei suddetti terzi.	
La manleva e garanzia così prestata obbligherà il Concessionario a tenere	
sollevata l'Agenzia da ogni responsabilità e/o perdita e/o obbligo di	
pagamento, di risarcimento e/o di indennizzo a qualsivoglia titolo richiesti,	
sia in sede contrattuale che extracontrattuale.	
Nel caso in cui la Committente, o i propri dipendenti o amministratori,	
dovessero essere chiamati a rispondere per responsabilità da danno erariale	
in relazione a fattispecie dannose conseguenti o derivanti da inadempimenti	
del Concessionario agli obblighi dallo stesso assunti con il presente	
Contratto, il Concessionario si impegna altresì a tenere del tutto indenni i	
predetti soggetti, manlevandoli da ogni pregiudizio economico che	
dovessero subire per effetto dell'esercizio dell'azione da parte della Procura	
della Corte dei Conti e di eventuali condanne comminate all'esito dei	
giudizi dinanzi alla Corte dei Conti.	
A garanzia del puntuale e corretto adempimento di tutte le obbligazioni di	
cui al presente affidamento in concessione, il Concessionario ha stipulato	
polizza fideiussoria n rilasciata dalla	
per l'importo di	
€; detta garanzia sarà svincolata secondo le prescrizioni	
del Disciplinare.	
In caso di inadempienze contrattuali del Concessionario, l'Agenzia avrà	
diritto di rivalersi sulla garanzia sopra citata.	
Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di qualsiasi	
causa, il Concessionario dovrà provvedere al reintegro.	
Il Concessionario ha costituito, altresì, apposita garanzia assicurativa, volta	
ii concessionario na costituito, articor, apposita garanzia assicurativa, volta	
15	

a coprire tutte le ipotesi di responsabilità civile (RCT/RCO) e i relativi	
danni, materiali, corporali e di natura patrimoniale, che il Concessionario	
stesso, o i soggetti comunque incaricati dal medesimo, possano arrecare alla	
Stazione concedente o a soggetti terzi nel corso o in occasione della	
somministrazione delle prestazioni di cui al presente contratto, con	
massimale pari a € 1.500.000,00.	
Resta inteso che eventuali franchigie o scoperti previsti nelle suddette	
polizze restano a carico del Concessionario, assumendo questo l'obbligo	
dell'integrale risarcimento del danno arrecato alla Committente e/o a Terzi.	
Il Concessionario è inoltre responsabile per i danni non coperti	
dall'assicurazione o eccedenti il massimale previsto.	
Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze	
assicurative di cui al presente articolo sono condizioni essenziali per la	
Committente e che, pertanto, qualora il Concessionario non sia in grado di	
provare in qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto la	
copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Contratto si	
risolverà di diritto, con conseguente incameramento della cauzione e fatto	
salvo l'obbligo di risarcimento di ogni danno subìto.	
Resta in ogni caso inteso che il Concessionario è, comunque, responsabile in	
proprio di quanto l'assicurazione presentata – ancorché accettata dalla	
Committente – non dovesse garantire al momento del sinistro (per cause	
quali, a mero titolo esemplificativo, la manifesta - iniziale ovvero	
sopravvenuta - inadeguatezza della struttura del contratto assicurativo, il	
mancato pagamento dei premi, l'incapacità economica dell'assicuratore,	
etc.).	

Art. 9 – Verifiche	
Il Direttore dell'Esecuzione della Committente, anche avvalendosi di	
assistenti e di strutture di supporto, nel corso dell'esecuzione del servizio, ha	
facoltà di eseguire qualsiasi tipo di verifica giudicata utile a suo	
insindacabile giudizio, anche in contraddittorio con il Concessionario e ne	
darà comunicazione al Responsabile del procedimento.	
Tutti gli oneri derivanti dalle verifiche, compresi quelli derivanti dalla	
sostituzione di parti danneggiate a causa degli smontaggi finalizzati ai	
controlli, saranno a carico del Concessionario.	
Qualora l'Agenzia, tramite i propri incaricati al controllo, riscontri anomalie	
negli apparecchi ed arredi installati, ne ordinerà per iscritto la sostituzione.	
L'Agenzia si riserva la facoltà di sottoporre - una o più volte nel corso del	
contratto - ad analisi tecniche di laboratorio, presso le autorità sanitarie	
competenti, i prodotti forniti dalla Società, al fine di verificare l'osservanza	
delle norme igieniche e sanitarie ed in genere tutto ciò che risulta necessario	
per verificare il corretto funzionamento del servizio.	
Il Concessionario si obbliga ad accettare l'esito delle analisi e, qualora tali	
controlli abbiano esito positivo, si provvederà alla contestazione formale alla	
Società, la quale dovrà tempestivamente risolvere il problema rilevato e	
rimborsare all'Agenzia le spese delle analisi di laboratorio da essa sostenute.	
L'Agenzia si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o la non	
distribuzione di prodotti dei quali, per qualsiasi insindacabile motivo, non	
ritenga opportuna l'erogazione.	
L'Agenzia avrà la facoltà di controllare i prodotti nei distributori al fine di	
verificare la scadenza e l'effettiva provenienza biologica e dal commercio	

equo & solidale o la corretta indicazione di destinazione al consumo per	
celiaci e/o diabetici. I prodotti contestati dovranno essere sostituiti con spese	
a totale carico dell'affidataria entro il più breve tempo possibile.	
In caso di contestazioni sulla qualità della merce, varrà il giudizio	
insindacabile fornito, secondo le competenze merceologiche, igieniche e	
scientifiche, da un laboratorio specializzato (accettato) scelto in	
contraddittorio. Le spese saranno a totale carico del Concessionario.	
Art. 10– Penali	
L'Agenzia si riserva di effettuare controlli a campione per constatare il	
corretto espletamento del servizio. Nel caso in cui si verifichino	
inadempienze contrattuali o ritardi, la Società sarà tenuta a corrispondere	
delle penali nei casi, secondo gli importi e le modalità di seguito indicate.	
L'Agenzia ha la facoltà di applicare le penali nei casi sotto indicati:	
INSTALLAZIONE E ASPORTAZIONE DEI DISTRIBUTORI:	
- mancata installazione e asportazione dei distributori nei termini prescritti:	
1	
per ogni giorno di ritardo, rispetto ai termini fissati nei contratti esecutivi,	
nell'installazione o nell'asportazione dei distributori sarà applicata una	
penale pari all'un per mille del valore del relativo contratto esecutivo.	
GESTIONE ORDINARIA:	
- AUMENTO NON AUTORIZZATO DEI PREZZI DEI PRODOTTI: per ogni infrazione	
accertata sarà applicata una penale pari all'un per mille del valore del	
contratto esecutivo per ogni giorno di mancata applicazione del prezzo	
offerto in gara;	
- PRODOTTI DI QUALITÀ DIFFORME A QUELLA PREVISTA: verrà applicata una	
penale pari all'un per mille del valore del contratto esecutivo per ogni giorno	
10	

di mancata fornitura del prodotto dovuto;	
- MANCATO RIFORNIMENTO DEI DISTRIBUTORI, O ASSENZA DI UN PRODOTTO	
PER PERIODI SUPERIORI ALLE 24 ORE DALLA SEGNALAZIONE: applicazione di	
una penale pari all'un per mille del valore del contratto esecutivo per ogni	
giorno di ritardo.	
INTERVENTI	
- RITARDO NELLA FREQUENZA DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA E/O DISINFEZIONE	
indicata nella comunicazione di attivazione del distributore: applicazione di	
una penale pari all'un per mille del valore del contratto esecutivo per ogni	
giorno di ritardo;	
- RITARDO NELLA EFFETTUAZIONE DELL'INTERVENTO MENSILE DI	
SANIFICAZIONE DELLE COMPONENTI ESTERNE DI CIASCUNA MACCHINA	
DISTRIBUTRICE: applicazione di una penale pari all'un per mille del valore	
del presente contratto per ogni giorno di ritardo;	
- RITARDO NELL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA TECNICA: per	
ogni ora di ritardo rispetto alle tempistiche per l'esecuzione degli interventi	
di assistenza tecnica, di cui alla offerta tecnica presentata dal	
Concessionario, sarà applicata una penale pari all'un per mille del valore del	
contratto esecutivo;	
- MANCATA ATTIVAZIONE E MANCATO RISPETTO DEL SISTEMA DI	
AUTOCONTROLLO: per ogni infrazione accertata, sarà applicata una penale	
pari all'un per mille del valore del contratto esecutivo.	
TRASMISSIONE REPORT: in caso di mancata o ritardata trasmissione	
del resoconto/report sui consumi delle bevande calde/fredde, dei prodotti e	
dei litri di acqua prelevata dai distributori cd. "refrigeratori d'acqua" verrà	
a and the control of	
19	

applicata una penale pari all'un per mille del valore del contratto esecutivo	
per ogni giorno di ritardo nella trasmissione.	
ALTRE PRESTAZIONI NON CONFORMI ALLE PRESCRIZIONI	
DEL CAPITOLATO: per ogni infrazione accertata, verrà applicata una	
penale pari all'un per mille del valore del contratto esecutivo per ogni giorno	
di ritardo nel ripristino delle condizioni di conformità.	
Anche in caso di applicazione di penali, resta ferma la risarcibilità	
dell'ulteriore danno, ai sensi dell'art. 1382 c.c.	
Qualora i ritardi superino i 20 (venti) giorni lavorativi, per i giorni successivi	
al ventesimo, il presente contratto potrà essere risolto unilateralmente, con	
facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della concessionaria, il	
servizio ovvero la parte di esso non eseguito dalla Società stessa, fatto salvo	
il risarcimento del maggior danno.	
L'irrogazione delle penali non esclude il diritto della Committente di agire	
per il ristoro del maggior danno subìto, né esonera in nessun caso il	
Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso	
inadempiente e che ha determinato l'applicazione della penale.	
In riferimento a ciascun contratto esecutivo, l'importo massimo delle penali	
applicate non potrà superare il 10% del valore della concessione. In caso di	
superamento di detta soglia, l'Agenzia ha la facoltà di risolvere il contratto	
con il Concessionario mediante comunicazione, inviata tramite posta	
elettronica certificata.	
Si conviene espressamente che le penali saranno applicabili, senza possibilità	
per il Concessionario di sollevare alcuna eccezione, anche qualora il ritardo	
dipenda da fatto di terzi, esclusi i casi di forza maggiore e caso fortuito.	
20	
7/1	

Ai fini dell'applicazione delle penali, la Committente contesterà tramite pec	
al Concessionario le eventuali inadempienze riscontrate; il Concessionario,	
entro 7 giorni, potrà fornire, in forma scritta tramite pec, le proprie	
controdeduzioni e l'eventuale documentazione a supporto; la Committente,	
ricevute le controdeduzioni, ne valuterà la fondatezza e adotterà le decisioni	
conseguenti.	
In mancanza delle suddette controdeduzioni entro il termine stabilito, la	
Committente potrà procedere direttamente all'applicazione delle penali ed	
all'addebito degli eventuali danni derivanti dalle inadempienze riscontrate.	
In caso di applicazione delle penali, l'importo di queste ultime sarà oggetto	
di emissione di nota di addebito alla Società. L'importo delle penali dovrà	
essere corrisposto entro 30 giorni dall'emissione della nota di addebito,	
ovvero mediante escussione della cauzione definitiva prestata, senza bisogno	
di diffida o procedimento giudiziario.	
Art. 11 – Recesso	
Per i primi 6 mesi dall'istallazione dei break point il servizio si intende	
soggetto a periodo di prova; durante tale periodo, l'Agenzia potrà, a suo	
insindacabile giudizio, e senza che la Società possa vantare pretese di alcun	
genere, recedere dal contratto.	
La Committente si riserva in ogni caso il diritto di recedere in qualsiasi	
momento, anche parzialmente, dal presente Contratto e dai contratti esecutivi	
dallo stesso discendenti, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell'art.	
109 del D.lgs. n. 50/2016, dandone preventiva comunicazione almeno 20	
giorni prima al Concessionario a mezzo posta elettronica certificata.	
Alla data di efficacia del recesso, il Concessionario dovrà interrompere	
21	

l'esecuzione delle prestazioni.	
Il Concessionario avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che	
saranno determinati ai sensi del predetto art. 109, con esclusione di ogni	
ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a	
qualunque titolo.	
L'Agenzia si riserva la facoltà di recedere dal Contratto qualora per la	
tipologia dei servizi in argomento vengano attivate Convenzioni Consip.	
Art. 12 – Risoluzione del Contratto	
In caso di inadempimento del Concessionario anche ad uno solo degli	
obblighi assunti con il presente Contratto e con i contratti esecutivi dallo	
stesso discendenti che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a	
15 giorni, che verrà assegnato dalla Committente - a mezzo di posta	
elettronica certificata - per porre fine all'inadempimento, la Committente	
medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente Contratto e	
i contratti esecutivi dallo stesso discendenti ai sensi dell'art. 1454 del cod.	
civ., di ritenere definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei	
confronti del Concessionario per il risarcimento di ogni danno subìto.	
In ogni caso, si conviene che il presente Contratto e i contratti esecutivi dallo	
stesso discendenti potranno essere risolti di diritto, ai sensi dell'art. 1456	
cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare al Concessionario a mezzo posta	
elettronica certificata, nei casi di inadempimento delle obbligazioni oggetto	
dello stesso e dei documenti di gara, che qui si intendono integralmente	
recepiti.	
L'Agenzia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto e i contratti	
esecutivi dallo stesso discendenti, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa	
22	I

dishigrazione de compunicarsi al Conceggionerio, a mazzo negle elettronico	
dichiarazione da comunicarsi al Concessionario - a mezzo posta elettronica certificata - nei seguenti casi:	
- qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle	
dichiarazioni presentate dal Concessionario ai fini della stipula del	
presente Contratto;	
- in caso di mancato reintegro della cauzione;	
- stato di inosservanza del Concessionario riguardo tutti i debiti	
contratti per l'esercizio della propria impresa e per lo svolgimento del	
Contratto;	
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli	
infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle	
maestranze;	
- cessione del contratto o subconcessione fuori dei casi espressamente	
consentiti dal Disciplinare di gara, dal presente Contratto e dalla	
legislazione vigente;	
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione	
contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;	
- perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;	
- revoca, da parte delle autorità competenti, delle autorizzazioni di	
legge rilasciate al Concessionario per l'espletamento del servizio.	
L'Agenzia, inoltre, procederà alla risoluzione del presente Contratto e dei	
contratti esecutivi dallo stesso discendenti qualora nei confronti del	
Concessionario e/o dei componenti la sua compagine sociale, e/o dei	
dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia	
supula e an esecuzione dei contratto sia stata disposta misura cautelale o sia	
22	

intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p.,	
318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322	
c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p	
In caso di risoluzione, l'Agenzia ha la facoltà di escutere la cauzione per	
l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di	
procedere nei confronti del Concessionario per il risarcimento del maggior	
danno.	
Con la risoluzione del Contratto sorge nella Committente il diritto di affidare	
a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno del Fornitore	
inadempiente.	
Nel caso di risoluzione del Contratto, il Fornitore ha diritto soltanto al	
pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri	
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108,	
comma 5, del D.lgs. n. 50/2016.	
In caso di risoluzione del presente Contratto, il Fornitore si impegna, sin	
d'ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati	
necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del	
presente contratto. In caso di risoluzione per responsabilità del Fornitore,	
quest'ultimo è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta	
dalla Committente per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove la	
stazione concedente non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110	
comma 1 del D.lgs. n. 50/2016.	
In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, la	
Committente incamererà la garanzia definitiva.	
La Committente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art.	
24	

110, comma 1, D.lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli	
operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e	
risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo Contratto	
normativo per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali	
alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario originario in sede di offerta.	
Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016. Art. 13 – Subconcessione	
(da inserire solo nel caso in cui non sia stata dichiarata la subconcessione	
in sede di Offerta)	
Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al	
Concessionario di subconcedere le prestazioni oggetto del presente Contratto	
normativo.	
(da inserire solo nel caso in cui sia stata dichiarata la subconcessione in	
sede di Offerta)	
Il Concessionario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, può	
affidare in subconcessione, nel rispetto delle condizioni, modalità e termini	
previsti dall'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, le seguenti prestazioni	
contrattuali:	
a	
b	
A tale fine, il Concessionario dovrà trasmettere alla Concedente la	
documentazione di cui all'art. 105, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	
nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati.	
In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine	
25	

previsto, la Concedente non autorizzerà la subconcessione.	
In caso di non completezza dei documenti presentati, la Concedente	
procederà a richiedere al Concessionario l'integrazione della suddetta	
documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso	
inutilmente il quale la subconcessione non verrà autorizzata. Resta inteso che	
la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del	
procedimento di autorizzazione della subconcessione.	
Il Concessionario è, altresì, obbligato ad acquisire nuova autorizzazione	
integrativa qualora l'oggetto della subconcessione subisca variazioni e	
l'importo della stessa sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui	
al comma 7 del citato art. 105.	
L'Agenzia rilascerà l'autorizzazione alla subconcessione, previa verifica	
della documentazione presentata ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e	
previo accertamento dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80	
del Codice in capo al subconcessionario.	
Il Concessionario dovrà dimostrare per tutta la durata del Contratto l'assenza	
in capo al subconcessionario dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del	
Codice. In caso ricorrano motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n.	
50/2016 in capo al subconcessionario, la Committente revocherà	
l'autorizzazione alla subconcessione.	
L'eventuale affidamento in subconcessione dei servizi di cui al presente	
Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli	
oneri contrattuali del Concessionario, che rimane pienamente responsabile	
nei confronti della Concedente per l'esecuzione di tutte le attività	
contrattualmente previste.	

I corrispettivi maturati dal subconcessionario, ad eccezione di quanto	
previsto dall'art 105, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, saranno corrisposti	
direttamente dal Concessionario il quale si obbliga a rispettare nei confronti	
dei propri subconcessionari gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di	
cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.	
Il Concessionario si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne la	
Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al	
subconcessionario o ai suoi ausiliari.	
Il Concessionario si obbliga a trasmettere alla Concedente entro 20 (venti)	
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia	
delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al	
subconcessionario con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.	
Qualora non vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei termini previsti,	
la Concedente sospenderà il successivo pagamento a favore del	
Concessionario.	
Il Concessionario si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di	
subconcessione, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati	
dalla Concedente inadempimenti del subconcessionario; in tal caso, il	
Concessionario non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della	
Concedente né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.	
Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa	
applicazione le disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 così	
come modificato dal D.L. 32/2019.	
In caso di inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi di cui ai	
precedenti periodi, la Concedente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del	

presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., salvo il diritto al	
risarcimento del danno.	
Art. 14 – Divieto di cessione del Contratto	
Fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 1 lett. d) n. 2 del Codice in	
materia di vicende soggettive dell'esecutore del contratto, è fatto assoluto	
divieto al Concessionario di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a	
pena di nullità della cessione stessa.	
In caso di inosservanza, da parte del Concessionario, degli obblighi di cui al	
precedente periodo, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento	
di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto e	
di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in	
danno del Concessionario.	
Art. 15 - Cessione dei crediti	
Con riferimento alla cessione dei crediti da parte del Concessionario, si	
applica il disposto di cui all'art. 106, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016 e le	
disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991 n. 52.	
Più precisamente, ai sensi dell'art. 106, comma 13 del Codice, è ammessa la	
cessione dei crediti maturati dal Concessionario nei confronti della	
Committente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni	
oggetto del presente Contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e	
secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni di cui alla legge	
n. 52/1991.	
Qualora al momento della notifica della cessione del credito, il	
Concessionario risultasse, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29.9.1973 n.	
602, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o	
28	

più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno €	
5.000,00, la Concedente si riserva il diritto, e il Concessionario	
espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei	
suoi confronti. L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice	
comunicazione scritta al Concessionario.	
Art. 16 – Cessione d'azienda e/o mutamento della specie giuridica	
dell'Appaltatore	
Qualora intenda cedere l'intera azienda o il ramo di attività che assicura le	
prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, il Concessionario deve	
darne comunicazione alla Committente con un preavviso di almeno trenta	
giorni, allegando tutta la documentazione riguardante l'operazione. La	
Committente ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto	
subentrante ovvero recedere dal Contratto.	
Il mancato preavviso di cui al periodo precedente fa sorgere in capo alla	
Committente la facoltà di recedere dal presente Contratto e dai relativi	
contratti esecutivi.	
Art. 17 – Disposizioni antimafia	
Il Concessionario prende atto che l'affidamento delle attività, oggetto del	
presente Contratto, è subordinato all'integrale e assoluto rispetto della	
vigente normativa antimafia, inclusi la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e il	
D.lgs. del 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.	
In particolare, il Concessionario garantisce che nei propri confronti e nei	
confronti di tutti i soggetti indicati nell'art. 85 del citato D.lgs. n. 159/2011,	
non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano	
misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta	
20	

esterno	
Art. 18 – Trattamento dei dati personali e designazione del Responsabile	
del presente articolo.	
di diritto ove il Concessionario non ottemperi agli impegni assunti ai sensi	
richiedere il risarcimento dei danni subiti. Parimenti, il Contratto si risolverà	
intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà della Committente di	
provvedimenti di cui sopra nell'arco della durata del Contratto, esso si	
Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i	
relativamente a tutti i soggetti di cui ai commi precedenti.	
la durata del Contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia	
L'Agenzia si riserva, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta	
emanata successivamente alla stipula del presente Contratto.	
percento); c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione	
variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due	
159/2001, anche successivamente alla stipula del Contratto; b) ogni	
ovvero nei confronti di tutti i soggetti indicati nell'art. 85 del D.lgs. n.	
provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico del Concessionario	
risoluzione di diritto del presente Contratto: a) eventuali procedimenti o	
nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi, nonché, pena la	
Committente ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario,	
Il Concessionario si impegna a comunicare immediatamente alla	
la Pubblica Amministrazione.	
disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con	
normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime	

Il Concessionario dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del	
presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n.	
2016/679 circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione	
e l'esecuzione del Contratto e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti	
ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito	
del Disciplinare che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.	
La Committente tratta i dati forniti dal Concessionario, ai fini della stipula	
del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre	
che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto	
stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa	
in materia di appalti e contrattualistica pubblica.	
Il Concessionario prende atto ed acconsente che la ragione sociale	
dell'operatore economico ed i prezzi di aggiudicazione siano pubblicati e	
diffusi tramite il sito internet della Committente. Oltre a quanto sopra, in	
adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza	
amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35	
D.lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.), il Concessionario	
prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione, che la legge	
impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della	
Committente, nella sezione "Amministrazione trasparente".	
Con la sottoscrizione del presente Accordo, il Concessionario si obbliga ad	
adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e	
organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio,	
ivi comprese quelle specificate nel presente Contratto.	

In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Concessionario sia chiamato ad	
eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso sarà nominato	
"Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del	
Regolamento UE; a tal fine, si impegna ad improntare il trattamento dei dati	
ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della	<u> </u>
normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali,	
limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti	
all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non	
incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.	
Nel caso in cui il Concessionario violi gli obblighi previsti dalla normativa in	
materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o	
contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti	
misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà	
integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, la	
Committente potrà risolvere il Contratto ed escutere la garanzia definitiva,	
salvo il risarcimento del maggior danno.	
Il Concessionario si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia	
di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e	
collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento	
dei Dati personali.	
Art. 22 – Domicilio eletto	
A tutti gli effetti del presente Contratto le Parti convengono di eleggere il	
proprio domicilio come segue:	
il Concessionario: PEC: ;	
Agenzia delle Entrate: Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e	
	i .

Logistica – Settore Approvvigionamenti - Ufficio Gestione Gare - Via	
Giorgione, 159 – 00147 Roma.	
Resta, pertanto, inteso che ogni comunicazione alla Committente	
relativamente al presente Contratto dovrà essere indirizzata al domicilio di	
cui al presente articolo.	
Art. 23 – Foro competente	
Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante:	
- dall'interpretazione e/o esecuzione del presente Contratto;	
- dall'interpretazione, applicazione ed esecuzione dei contratti esecutivi;	
il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma.	
Art. 24 – Spese	
Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri tributari e le spese	
contrattuali, ivi compreso il rimborso alla Stazione Concedente delle spese	
relative alla pubblicità legale della procedura, ad eccezione di quelli che	
fanno carico alla Committente per legge.	
Il presente Contratto è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi	
del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 1.	
L'imposta di bollo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 del D.P.R.	
642/1972 e dell'art. 1, comma 295 della legge n. 296/2006, è a carico	
dell'operatore economico.	
Il Concessionario dichiara che le prestazioni oggetto del presente Contratto	
costituiscono operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto;	
conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l'imposta di	
registro in misura fissa.	
Inoltre, ai sensi del richiamato art. 1 comma 295 della L. 296/2006 alle	
22	

Agenzie fiscali continuano ad applicarsi le disposizioni riguardanti le	
amministrazioni dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica	
26 aprile 1986, n. 131 e, segnatamente, in esso, dell'art. 57 comma 7.	
I comparenti mi chiedono di omettere la lettura degli allegati, dichiarando di	
averne conoscenza.	
Ai sensi dell'art. 47ter, comma 2 della Legge notarile, il presente atto	
pubblico informatico redatto in modalità elettronica, così come previsto	
dall'art. 32 del Codice dei contratti pubblici, e come sostituito dal D.L.	
179/2012, è stato da me Ufficiale Rogante letto ai comparenti, i quali lo	
approvano, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti	
informatici, occupa pagine di mezzi fogli ed è stato	
scritto a macchina da persona di mia fiducia e da me	